

2) La Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston / T. G. Brosnan

(Causa C-251/16) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e articolo 13, parte B, lettera g) — Esenzione delle cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) — Principio del divieto di pratiche abusive — Applicabilità in assenza di disposizioni nazionali che recepiscono tale principio — Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento)

(2018/C 022/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston

Convenuto: T. G. Brosnan

Dispositivo

- 1) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da una misura nazionale che gli dia attuazione nell'ordinamento giuridico interno, può essere direttamente applicato al fine di escludere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di vendite di beni immobili come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, realizzate prima della pronuncia della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121), senza che vi ostino i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
- 2) La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che, nel caso in cui le operazioni di cui al procedimento principale debbano essere oggetto di ridefinizione in applicazione del principio del divieto di pratiche abusive, quelle tra tali operazioni che non costituiscono una siffatta pratica possono essere soggette all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale che prevedono tale assoggettamento.
- 3) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare, sulla base del punto 75 della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121), se lo scopo essenziale delle operazioni di cui al procedimento principale sia o meno il conseguimento di un vantaggio fiscale, occorre prendere in considerazione in maniera isolata l'obiettivo dei contratti di locazione anteriori alle vendite di beni immobili di cui al procedimento principale.
- 4) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che cessioni di beni immobili come quelle di cui al procedimento principale possono comportare l'ottenimento di un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo delle pertinenti disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE, nel caso in cui tali beni immobili, prima della loro vendita ad acquirenti terzi, non fossero ancora stati oggetto di un utilizzo effettivo da parte del proprietario o del locatario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia la situazione nel procedimento principale.

- 5) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione in una situazione come quella di cui al procedimento principale, che riguarda l'eventuale esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di un'operazione di cessione di beni immobili.

⁽¹⁾ GU C 243 del 4.7.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da A Oy

(Causa C-292/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Fiscalità diretta — Imposta sulle società — Direttiva 90/434/CEE — Articolo 10, paragrafo 2 — Conferimento di attivi — Stabile organizzazione non residente trasferita, nell'ambito di un'operazione di conferimento di attivi, a una società beneficiaria anch'essa non residente — Diritto dello Stato membro della società conferente di tassare gli utili o le plusvalenze di tale organizzazione emersi in occasione del conferimento di attivi — Normativa nazionale che prevede la tassazione immediata, a partire dall'anno del trasferimento, degli utili o delle plusvalenze — Riscossione dell'imposta da assolvere nell'esercizio fiscale di effettuazione dell'operazione di conferimento di attivi)

(2018/C 022/13)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

A Oy

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell'ambito di un'operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch'essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall'altro, non consenta la riscossione differita dell'imposta dovuta, laddove la tassazione delle plusvalenze medesime avrebbe luogo, in una corrispondente fattispecie interna, solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti, tenuto conto che detta normativa non consente l'assolvimento differito dell'imposta stessa.

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.7.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Kozuba Premium Selection sp. z o.o. / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Causa C-308/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 12, paragrafi 1 e 2 — Articolo 135, paragrafo 1, lettera j) — Operazioni imponibili — Esenzione per le cessioni di fabbricati — Nozione di «prima occupazione» — Nozione di «trasformazione»)

(2018/C 022/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny